



COMUNE DI MARLIANA
PROVINCIA DI PISTOIA

ORIGINALE

DECRETO DEL SINDACO

OGGETTO: LEGGE 241/90, ART. 2, COMMA 9 BIS. ATTRIBUZIONE DEI POTERI SOSTITUTIVI AL SEGRETARIO PRO-TEMPORE COMUNALE IN CASO DI INERZIA DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

Decreto N. 1

Lì: 15.02.2023

IL SINDACO

Visto il decreto sindacale n. 1 del 19.01.2022 con il quale il Segretario Comunale pro-tempore è stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione e responsabile per la trasparenza ai sensi dell'art. 1 comma 7 della Legge n. 190/2012;

Dato atto che il Comune di Marliana svolge in forma associata il servizio di segreteria comunale con i Comuni di Serravalle Pistoiese e Lamporecchio;

Visto e richiamato il decreto legge n. 5/2012, convertito con modifiche con legge n. 35/2012, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", con cui il Governo ha inteso perseguire l'obiettivo di modernizzare i rapporti tra la Pubblica Amministrazione, cittadini e imprese, puntando sull'agenda digitale e l'innovazione;

Richiamati in particolare gli artt. 1, comma 1 del citato decreto legge n. 5/2012, e 13, comma 1 del decreto legge n. 83/2012, convertito con modifiche con legge n. 134/2012, che hanno completamente riscritto l'art. 2, commi 8 e 9 della Legge n. 241/1990, introducendo inoltre i commi da 9-bis a 9-quinquies come appresso riportati: 8. *La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempienza dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti.* 9. *La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente. Giunta Comunale Deliberazione n. 71 del 23/06/2020 9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione.* 9-ter. *Decorso inutilmente il termine per la conclusione del*

procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario. 9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato.».

Rilevato che le disposizioni sopra riportate non si applicano nei procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, secondo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 1 del decreto legge n. 5/2012;

Considerato che:

- la modifica dell'art. 2 della legge n. 241/1990 stabilisce l'obbligo di provvedere in capo alle pubbliche amministrazioni di volta in volta coinvolte;
- le suddette disposizioni sono volte particolarmente a rafforzare le garanzie del privato contro il ritardo dell'Amministrazione nel provvedere, prevedendo l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di inerzia, nonché il riconoscimento della responsabilità disciplinare, amministrativa e contabile in capo al dirigente e al funzionario responsabile;
- la pubblica amministrazione ha il dovere di concludere il procedimento amministrativo mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge o dal regolamento o, in mancanza di apposite disposizioni, entro trenta giorni dall'avvio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda se il procedimento è a istanza di parte;

Preso atto che:

- la scelta del legislatore è quella di far confluire la condotta inosservante del termine procedimentale nella valutazione della performance individuale di cui al d.lgs. n. 150/2009 (cd. decreto Brunetta);
- è necessario garantire l'applicazione di tali disposizioni legislative mediante l'assunzione di un apposito atto organizzativo finalizzato a individuare la figura apicale chiamata ad esercitare i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei soggetti legittimati all'adozione dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti amministrativi, inclusi quelli derivanti dall'esercizio del potere di accesso nelle sue diverse connotazioni;

Valutato che la norma attribuisce quindi la funzione sostitutiva agli organi tecnico-amministrativi, negando che possa sostituirsi un soggetto appartenente alla sfera politica dell'Ente, ribadendo la scelta ordinamentale in favore della distinzione di competenze tra organi politici e organi di gestione;

Valutato, altresì, che la legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione":

- impone ad ogni ente di monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti (art. 1, comma 9, lett. d);
- assicura la trasparenza dell'attività amministrativa, imponendo alle Amministrazioni la pubblicazione nel sito web istituzionale delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi,



COMUNE DI MARLIANA
PROVINCIA DI PISTOIA

secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione in considerazione del fatto che la trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m della Costituzione (art. 1, comma 15);

- impone altresì a ogni ente di eliminare tempestivamente le anomalie, ai fini del rispetto dei termini procedurali e di pubblicare i risultati del monitoraggio di cui al comma 9, lett. d) sul sito web istituzionale (art. 1, comma 28);

- obbliga le Amministrazioni a rendere accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase (art. 1, comma 30);

Dato atto che:

- per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9 ter;

- ai sensi della sopra richiamata Legge 241/1990, il titolare del potere sostitutivo è chiamato a svolgere i seguenti compiti:

- conclusione del procedimento in sostituzione del titolare, in caso di inadempimento di quest'ultimo;
- segnalazione all'ufficio per i procedimenti disciplinari del mancato rispetto dei termini da parte del titolare del procedimento;
- comunicazione all'organo di governo, entro il 30 gennaio di ogni anno, dei procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti;
- gestione ricorsi in materia di accesso civico (art. 5 D.lgs 33/2013).

Dato atto:

- che questo Ente non vanta nel proprio organico personale con qualifica dirigenziale, né personale dipendente o in convenzione con altre Amministrazioni Locali, ai sensi dell'art. 109 comma 2 D.lgs. n. 267/2000;

- che il Segretario Comunale è in possesso dei requisiti e capacità adeguati allo svolgimento delle funzioni sopra citate, salva la possibilità di ricorrere ad esperti esterni per le attività prettamente tecniche;

- che la nomina in oggetto non comporta ulteriori costi a carico del bilancio dell'Ente, salva la eventuale necessità di rivolgersi a soggetti esterni;

Valutato quindi di dover individuare nel Segretario Comunale pro-tempore la figura apicale cui attribuire il potere sostitutivo di cui all'art. 2 comma 9 bis della legge n. 241/1990 come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 5/2012 convertito in legge n. 35/2012, in caso di mancata conclusione del procedimento amministrativo da parte del Responsabile del Servizio competente;

DECRETA

- 1) Di individuare nella persona del Segretario Comunale pro-tempore, la figura cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia per mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini da parte del responsabile inadempiente, previsto dall'art. 2 comma 9 bis della Legge n. 241/90 così come modificata ed integrata dall'art. 1, comma 1 della Legge 4 aprile 2012 n. 135;
- 2) Di individuare quindi nella dott.ssa Vera Aquino il titolare del potere sostitutivo, nelle more di una diversa gestione interna delle attività;
- 3) Di precisare che restano demandate esclusivamente al Sindaco anche come titolare di potere sostitutivo, le attività espletate quale Autorità Sanitaria Locale, di Pubblica Sicurezza e di Stato Civile e Anagrafe;
- 4) Di dare mandato all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione del presente provvedimento sul sito Internet del Comune, nell'ambito della sezione Amministrazione Trasparente, nonché nella sezione del sito istituzionale relativa all'organizzazione degli uffici.

Il Sindaco
Federico Bruschi